



Comune di Porto Torres
Provincia di Sassari

“

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE DEI GIOVANI”**

PARTE I

Articolo 1 (Finalità)

Il Consiglio Comunale dei Giovani è un organo democratico di rappresentanza di tutti i giovani tra i 14 e i 17 anni residenti nel territorio comunale, autonomamente istituito dal Comune di Porto Torres con il compito di promuovere la partecipazione dei giovani alla vita , politica e culturale della città, allo scopo di favorire la libera espressione del loro punto di vista su tutte le questioni che riguardano il Comune, con particolare attenzione a quelle di interesse giovanile.

Articolo 2 (Competenze)

Il Consiglio Comunale dei Giovani ha funzioni consultive e propositive su tutti i temi di interesse dei giovani, tra cui si indicano a solo titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Tempo libero, associazionismo e sport;
- Prevenzione e recupero dei fenomeni di marginalità;
- Opportunità di socializzazione rivolte alle fasce dell'adolescenza e giovanili fruibili nel territorio;
- Informazione, formazione, diritto allo studio, orientamento e lavoro;
- Conoscenza e tutela dei beni storici, culturali, ambientali e paesaggistici del territorio;
- Educazione alla pace, tolleranza, solidarietà, legalità e salute;
- Organizzazione di eventi e spettacoli culturali e musicali;
- Sale prova per musica e teatro;
- Impiantistica sportiva e politica dei trasporti.

Articolo 3 (Composizione e funzionamento)

Il Consiglio Comunale dei Giovani è composto da n. 20 rappresentanti di età compresa tra i 14 anni compiuti e i 18 non compiuti, residenti nel Comune di Porto Torres ed eletti fra i residenti del Comune della stessa fascia di età.

Il Consiglio resta in carica per due anni dalla data del suo insediamento.

La prima elezione del Consiglio dovrà avere luogo entro un anno dall'approvazione del presente Regolamento. Le elezioni successive si dovranno tenere entro tre mesi dalla naturale scadenza o, in via straordinaria, entro tre mesi dallo scioglimento. Le elezioni del Consiglio Comunale dei Giovani non possono coincidere con elezioni politiche, europee, regionali o amministrative, dalle quali devono distare almeno sei mesi.



Comune di Porto Torres Provincia di Sassari

La prima seduta del Consiglio Comunale dei Giovani è convocata dal Sindaco del Comune entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti.

Le sedute successive sono convocate direttamente dal Sindaco dei Giovani oppure su richiesta scritta della maggioranza assoluta dei consiglieri. Il Consiglio si riunisce altresì su istanza motivata del Sindaco, dell'Assessore alle Politiche Giovanili, del Presidente del Consiglio Comunale o del Presidente della Commissione consiliare competente.

Alle sedute del Consiglio Comunale dei Giovani hanno facoltà di partecipare, con diritto di parola, ma senza diritto di voto e senza diritto ad alcun compenso, il Sindaco del Comune o un suo delegato.

Le sedute sono pubbliche e sono valide se è presente almeno la metà più uno dei consiglieri.

Le convocazioni sono fatte con avvisi da comunicare ai componenti almeno cinque giorni prima della seduta.

Le sedute sono verbalizzate da un funzionario comunale nominato dal Sindaco e i relativi verbali sono pubblicati sul sito Internet del Comune.

Ai componenti del Consiglio Comunale dei giovani non è dovuto alcun compenso o rimborso

Articolo 4 (Elezione del Sindaco)

Durante la prima seduta il Consiglio Comunale dei Giovani elegge a scrutinio segreto il Sindaco. Nella prima votazione occorre la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Se dopo la prima votazione nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti ed è proclamato Sindaco colui che consegue la maggioranza dei voti. Qualora la votazione di ballottaggio dia luogo a parità di voti tra i due candidati viene proclamato Sindaco il più giovane di età.

La durata della carica di Sindaco dei Giovani coincide con la durata del Consiglio. In caso di dimissioni o di decadenza il Consiglio provvede, nella prima seduta utile, ad eleggere un nuovo Sindaco.

Articolo 5 (Funzioni del Sindaco)

Il Sindaco eletto rappresenta il Consiglio Comunale dei Giovani e ha il compito di convocare, presiedere e disciplinare le sedute del Consiglio stesso. Il Sindaco assicura altresì che l'attività del Consiglio Comunale dei Giovani sia basata sul rispetto dei principi di collaborazione e coordinamento con l'Amministrazione Comunale.

Articolo 6 (Scioglimento del Consiglio)

Il Consiglio Comunale dei Giovani è sciolto per:

- a) scadenza del mandato (biennale);
- b) impossibilità di surroga dei consiglieri decaduti o dimissionari nel caso in cui non possa essere assicurata la normale composizione del Consiglio (venti membri).

Articolo 7 (Cessazione dalla carica dei consiglieri)



Comune di Porto Torres Provincia di Sassari

I componenti del Consiglio Comunale dei Giovani cessano dalla loro carica per dimissioni o decadenza.

Le dimissioni sono irrevocabili e devono essere presentate per iscritto.

La decadenza si verifica automaticamente, previa notifica all'interessato, al compimento del diciottesimo anno di età; si verifica altresì per l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del Consiglio e nell'ipotesi di comportamenti contrari ai principi etici da parte dei consiglieri; in questi casi la decadenza è dichiarata dal Consiglio stesso con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi componenti.

I consiglieri cessati dalla carica vengono surrogati dai candidati non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti.

Articolo 8 (Deliberazioni)

Il Consiglio Comunale dei Giovani delibera con la presenza di almeno undici componenti (compreso il Sindaco dei Giovani).

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, nella quale non sono computati gli astenuti. Tutte le votazioni avvengono per alzata di mano.

Articolo 9 (Sede e risorse organizzative)

Il Consiglio Comunale dei Giovani si riunisce di norma presso una sala messa a disposizione dal Comune di Porto Torres.

L'Amministrazione Comunale assicura al Consiglio dei Giovani, oltre al materiale necessario per il suo funzionamento, l'utilizzo delle strutture comunali per lo svolgimento della sua attività, compatibilmente con le esigenze dei vari uffici.

PARTE II

Articolo 10 (Requisiti degli elettori)

Sono elettori del Consiglio Comunale dei Giovani coloro che, alla data di svolgimento delle elezioni, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere residenti nel Comune di Porto Torres (di qualsiasi cittadinanza);
- b) avere compiuto il quattordicesimo anno di età;
- c) non avere compiuto il diciottesimo anno di età.

L'esistenza dei requisiti richiesti è comprovata dall'esibizione della carta d'identità o di altro documento valido.

Articolo 11 (Requisiti di eleggibilità)

Sono eleggibili quali membri del Consiglio Comunale dei Giovani coloro che sono in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 9.

Articolo 12 (Indizione delle elezioni)



Comune di Porto Torres Provincia di Sassari

Il Sindaco, con proprio atto, indice le elezioni per la costituzione e il rinnovo del Consiglio Comunale dei Giovani. Contestualmente individua i componenti della Commissione Elettorale e fissa i termini e le modalità della procedura elettorale.

Nello stesso atto determina:

- a) la data delle consultazioni;
- b) il seggio elettorale;
- c) l'orario di apertura e di chiusura del seggio.

Delle elezioni è data adeguata pubblicizzazione e tempestiva informazione ai giovani interessati con ogni mezzo idoneo.

Articolo 13 (Presentazione delle candidature)

L'elezione dei componenti del Consiglio Comunale dei Giovani avviene sulla base di un'unica lista elettorale.

Le candidature devono essere presentate all'Ufficio Elettorale Comunale, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni.

Le candidature avvengono attraverso la presentazione di un modulo e della fotocopia del proprio documento di identità. La richiesta di candidatura, per essere accettata, deve essere sottoscritta dai genitori con allegata copia del documento di identità degli stessi.

Articolo 14 (Commissione Elettorale)

La Commissione Elettorale è formata:

- dal Presidente della Commissione Consiliare o suo delegato, che la presiede;
- dal Segretario Generale o suo delegato;
- dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale o suo delegato;
- dai due consiglieri comunali più giovani, di cui uno di maggioranza e uno di minoranza.

La Commissione Elettorale:

- verifica l'ammissibilità delle candidature e procede ai controlli sulle dichiarazioni rilasciate dai candidati;
- risolve tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale;
- raccoglie i dati provenienti dai seggi;
- proclama gli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni di scrutinio.

Gli interessati possono ricorrere alla Commissione Elettorale, contro qualsiasi decisione, entro dieci giorni dalla avvenuta comunicazione. A fronte di ricorsi la Commissione Elettorale deve rendere formale risposta all'interessato entro dieci giorni dalla data in cui perviene il ricorso.

Articolo 15 (Scheda elettorale)

La scheda elettorale contiene lo spazio necessario ad assegnare la preferenza al candidato prescelto; essa viene timbrata e siglata da un componente del seggio.



Comune di Porto Torres
Provincia di Sassari

Articolo 16 (Seggio elettorale)

Il seggio elettorale è composto da un presidente e da tre scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario.

Per la validità delle operazioni elettorali è necessario che siano presenti tre componenti del seggio.

I componenti del seggio sono nominati con atto del Presidente della Commissione Elettorale tra i dipendenti comunali.

Articolo 17 (Operazioni di voto)

Le operazioni di voto per l'elezione del Consiglio Comunale dei Giovani si svolgono nell'arco di una sola giornata festiva dalle ore 9.00 alle ore 19.00.

Gli elettori devono presentarsi al seggio muniti di un documento di identità in corso di validità.

Gli elettori possono esprimere una sola preferenza con l'indicazione del cognome del candidato preferito o del nome e del cognome in caso di identità di cognome tra i candidati.

La scheda è nulla se presenta segni di riconoscimento o non esprime in maniera univoca la volontà dell'elettore.

Lo scrutinio dei voti avviene subito dopo la chiusura dei seggi. Di tutte le operazioni elettorali sarà redatto apposito verbale.

Le elezioni sono comunque valide qualunque sia la percentuale dei votanti.

Articolo 18 (Proclamazione degli eletti)

La Commissione Elettorale, al termine delle operazioni di scrutinio, proclama eletti i venti candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il più giovane di età.

La composizione del Consiglio Comunale dei Giovani viene resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune.

Articolo 19 (Disposizioni finali)

Il Consiglio Comunale dei Giovani può proporre, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri componenti, la modifica del presente Regolamento all'Amministrazione Comunale. La proposta deve indicare le parti del Regolamento che si chiede di modificare.

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 23 maggio 2012



Comune di Porto Torres
Provincia di Sassari